

00558/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	Ud. 02/12/2008
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente di Sezione -	PU
Dott. FRANCESCO FELICETTI	- Rel. Consigliere -	
Dott. ALDO DE MATTEIS	- Consigliere -	
Dott. ALFONSO AMATUCCI	- Consigliere -	
Dott. LUIGI MACIOCE	- Consigliere -	
Dott. ETTORE BUCCIANTE	- Consigliere -	
Dott. EMILIO MALPICA	- Consigliere -	
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28901-2006 proposto da:

MOSCATELLI MARIA MADDALENA, in proprio e per conto di
ROSATI CECILIA, ROSATI GIOVANNA, nonché ROSATI CARLO,
quali eredi di ROSATI PASQUALE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262/264,
presso lo studio degli avvocati CALZOLARI UMBERTO,
ALOISIO ROBERTO G., che li rappresentano e difendono,

Oggetto

Indennità di
espropriazione

R.G.N. 28901/2006

Cron. 558

Rep. 237

2008

1098

per procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato MAZZULLO GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRATTA UMBERTO, SBAIZ VANDELLI STEFANO, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso le sentenze nn. 120/2001 depositata il 06/12/2001 e la n. 96/2006 depositata il 20/07/2006, entrambe del Tribunale Superiore delle acque pubbliche; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

uditi gli avvocati Roberto G. ALOISIO, Gianfranco MAZZULLO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 Pasquale Rosati con tre atti di citazione notificati il 23 settembre 1991 conveniva dinanzi alla Corte di appello di Bologna il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo proponendo opposizione alla stima relativa all'espropriazione di tre terreni di sua proprietà in agro di Cesena, parzialmente espropriati con decreti del Prefetto della Provincia di Forlì nn. 4116, 4112 e 4111 del 5 febbraio 1992. La Corte di appello di Bologna, con tre distinte sentenze, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Firenze, afferendo l'opera pubblica alla quale l'esproprio era preordinato all'esecuzione di un'opera idraulica. I giudizi, pertanto, venivano riassunti davanti a detto Tribunale, dinanzi al quale, a seguito del decesso dell'attore, si costituivano gli eredi Maria Maddalena Moscatelli, Carlo Rosati, Cecilia Rosati e Giovanna Rosati e con tre sentenze, depositate il 16 febbraio 1999, le indennità venivano quantificate in lire 141.854.525, lire 71.560.340 ed in lire 117.771.625. Avverso le sentenze proponevano appello Maria Maddalena Moscatelli, in proprio nonché quale esercente la potestà sulla figlia minore Cecilia e procuratrice speciale di Carlo Rosati e Giovanna Rosati. Il Consorzio proponeva



appelli incidentali. Riuniti i giudizi, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con sentenza non definitiva n. 120 del 2001 dichiarava inammissibile un'eccezione d'incompetenza e provvedeva con separata ordinanza all'ulteriore istruzione della causa a mezzo di CTU, dopo avere corretto la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non indennizzabilità del vincolo d'inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto in relazione al canale realizzato, dopo avere ritenuto che non potesse essere accolta la censura relativa alla misura delle spese liquidate in ciascun giudizio ed avere accolto la censura relativa al criterio di liquidazione del pregiudizio subito dalle residue parti dei fondi. Gli appellanti, con dichiarazione notificata alla controparte, si riservavano d'impugnare la sentenza. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 96 del 2006, rigettava gli appelli principali e accoglieva quelli incidentali, riquantificando gl'indennizzi liquidati in primo grado e condannando gli appellanti principali alle spese del grado. Avverso la sentenza Maria Maddalena Moscatelli, in proprio e quale procuratrice di Cecilia Rosati e Giovanna Rosati, nonché Carlo Rosati, hanno proposto ricorso alle SS.UU. della Corte di cassazione, con atto notificato al Consorzio in data 20 ottobre 2006, formulando quattro articolati motivi. Il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo resiste con



controricorso notificato il 23 novembre 2001, eccependo l'inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo, non essendo stati formulati con il ricorso i quesiti di diritto, come previsto dall'art. 366 bis c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria, deducendo che l'art. 366 bis non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze del TSAP e insistendo sulla fondatezza dei motivi proposti, che deducono comunque conformi al dettato dell'art. 366 bis c.p.c. Con la memoria hanno anche prospettato questione di legittimità costituzionale della normativa relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione dei terreni agrari in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo si denuncia l'apparente o inesistente motivazione della sentenza parziale n. 120 del 2001, nel punto in cui non accoglie la censura di disparità di trattamento nella liquidazione delle spese giudiziali effettuata in primo grado dal Tribunale Regionale nei tre diversi giudizi di opposizione alla stima. Si deduce al riguardo che la motivazione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche non esplicita l'iter logico seguito, limitandosi a fare riferimento alla "pretesa di una considerazione unitaria delle tre espropriazioni" alla quale esso Tribunale Superiore non poteva


consentire, mentre la censura era relativa alla circostanza che per ciascuna delle due opposizioni alla stima in cui essi ricorrenti erano risultati soccombenti erano state liquidate lire 22.451.700, oltre accessori, mentre per quella in cui erano risultati vincitori erano state liquidate lire 6.703.500, oltre accessori, nonostante che questa era la controversia con *petitum* più elevato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione, sia da parte della sentenza parziale n. 120 del 2001, sia da parte della sentenza definitiva n. 96 del 2006, del combinato disposto degli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, "nel punto decisivo della controversia nel quale la svalutazione percentuale elaborata dal CTU per indicare l'effetto dell'espropriazione subito dalla parte residua dell'azienda, con riferimento esclusivo ai valori di mercato, viene apoditticamente applicata ai valori agricoli medi tabellari". Premesso che l'art. 40 della legge del 1865 ha previsto che in caso di espropriazione parziale l'indennizzo dovesse essere pari alla differenza del giusto prezzo che l'immobile aveva prima dell'espropriazione e quello che ha dopo, si deduce con il motivo - allegandosi quanto evidenziato dallo stesso CTU ed anche dal CT di parte avversa - che tale valore, secondo corretti metodi estimativi, non potrebbe essere determinato attraverso l'uso dei valori tabellari, essendo ciò



tecnicamente ed economicamente impossibile, potendo il criterio della "doppia stima" previsto dall'art. 40 su detto essere utilizzato solo con riferimento ai valori di mercato.

Con il motivo si formulano censure al quesito sottoposto all'esame del CTU ed alla conseguente quantificazione dell'indennità operata dalla sentenza definitiva in relazione alla stima effettuata in base ai valori tabellari, sottoponendosi a critica il supplemento alla relazione peritale depositata, la quale non avrebbe tenuto conto dei soprassuoli abbattuti, della diminuzione di redditività dell'azienda, delle obiettive limitazioni nella possibilità di edificare pur rimanendo nell'ambito dell'edificabile in un contesto agricolo, della perdita di salubrità da parte dei fabbricati esistenti. Si deduce, conclusivamente "in sintesi" quanto segue: con il motivo i ricorrenti "intendono dolersi di come il TSAP abbia violato o falsamente applicato, se non addirittura disapplicato, il combinato disposto di cui 15, 16 della legge n. 865 del 1971 e 40 della legge n. 2359 del 1865 - sia con la sentenza parziale n. 120 del 2001 che con la sentenza definitiva n. 96 del 2006 - nel punto decisivo della controversia dove la svalutazione percentuale elaborata dal CTU per indicare l'effetto dell'espropriazione subito dalla parte residua dell'azienda, con riferimento esclusivo ai valori di mercato, viene apoditticamente applicata ai valori agricoli




medi tabellari. Questo quando tali norme prevedono invece l'applicazione dei valori agricoli medi solamente per la superficie effettivamente ablata, ed il riferimento al giusto prezzo di mercato per determinare la perdita subita dalla parte residua, ancora in proprietà dell'espropriato. Dato l'elevato spessore, sia tecnico che morale, dei tre periti intervenuti nell'ultima fase della controversia (docenti proff. Abbozzo e Regazzi, dott. Mannini, cultore della materia) e con il conforto della loro valutazione squisitamente tecnica, non si ha timore nel rilevare e ritenere la decisione impugnata tanto non conforme a diritto, quanto viziata da un pregiudiziale, nonché pregiudizievole, favore per l'ente espropriante. Infatti così dispone l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865: nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza fra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione. E così dovrà essere applicato."

In via subordinata si deduce che una "disposizione di legge che fissa il criterio di determinazione dell'indennità di esproprio senza tenere conto del valore effettivo del bene espropriato, non essendo ispirata al principio del giusto equilibrio fra le esigenze d'interesse generale e le garanzie rigorose dei diritti fondamentali" si porrebbe in contrasto con

l'art. 1 della CEDU.

Con altri due motivi si formulano ulteriori censure limitatamente alla sentenza n. 96 del 2006, deducendosi la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Con il terzo motivo con riferimento al "punto in cui dichiara inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello la richiesta del danno per l'abbattimento degli alberi", mentre invece in primo grado erano stati dedotti i danni relativi all'"alterazione degli impianti". Conclude il motivo il seguente periodo: "L'omessa pronuncia su uno dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che viene fatto qui valere dagli odierni ricorrenti, attraverso l'appena esposta specifica deduzione del relativo *error in procedendo* e, dunque, della palese violazione dell'art. 112 c.p.c.".



Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c, in connessione con l'art. 1988 cod. civ., "nel punto in cui si accerta l'indennità di esproprio senza tenere conto dell'insuperabile interpretazione autentica della propria posizione offerta dal Consorzio di Bonifica nella comparsa conclusionale 21 marzo 2005, che la individua in lire 106.602.846 per il podere Gattolino II ed in lire 64.482.383 per il podere Gattolino III, concretizzante palese ricognizione di debito. Il motivo si conclude con il seguente periodo: "Il

vizio di ultrapertizione si configura per la mancata corrispondenza fra le richieste formulate dalle parti ed il concreto provvedimento adottato dai giudici: esso rappresenta il corollario del principio dispositivo del processo, nel senso che il potere del giudice é rigidamente vincolato alle richieste delle parti".

2 In via pregiudiziale va rilevato che il primo motivo è riferito unicamente alla sentenza non definitiva n. 120 del 2001, il secondo congiuntamente alle sentenze n. 120 del 2001 ed alla sentenza definitiva n. 96 del 2006, mentre il terzo ed il quarto motivo sono riferiti unicamente alla sentenza n. 96 del 2006. La sentenza n. 120 del 2001 risulta depositata il 6 dicembre 2001, mentre la sentenza n. 96 del 2006 risulta depositata il 20 luglio 2006.

A norma dell'art. 27 del d. lgslv. n. 40 del 2006, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (2 marzo 2006), si applica il disposto dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 di detto decreto legislativo, a norma del quale: "Nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4) l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun

motivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". La disposizione, avente carattere generale, in quanto tale si applica anche ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze del TSAP, tenuto conto che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso dette sentenze è disciplinato dalle norme del vigente c.p.c. che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 r.d. n. 1175 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come ricettizio, ma come rinvio formale (Cass. sez. un. 23 ottobre 2006, n. 22660; 3 marzo 2006, n. 4663; 29 gennaio 2001, n. 34).

Quanto al disposto dell'art. 366 bis c.p.c., va considerato (ex multis, specificamente, Cass. 23 luglio 2008, n. 20360), che i quesiti di diritto previsti da tale norma rispondono all'esigenza di soddisfare l'interesse dei ricorrenti a una decisione diversa da quella alla quale è pervenuta la decisione impugnata e, parallelamente, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Il quesito di diritto, costituisce pertanto il

punto di congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, secondo la previsione legislativa, l'investitura del giudice di legittimità. Discende quindi da quanto precede che ognuno dei quesiti formulati deve consentire la precisa individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio che si chiede alla Corte di enunciare, al fine di giungere ad una differente decisione di merito. Il quesito deve poi costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regola juris conforme al su detto principio, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Non possono, quindi, proporsi motivi cumulativi e, comunque, che si concludano con un quesito che non permetta di riferirlo in modo chiaro e univoco a uno di essi e che non evidenzi l'elemento strutturale della norma che si assume violata, non consistendo in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa o affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame.

3 Il ricorso in esame manca del quesito di diritto con riferimento al primo motivo, riguardante la sentenza non definitiva n. 120 del 2001. A questa, peraltro, l'art. 366 bis non si applica *ratione temporis*, con la conseguenza che la mancanza del quesito di diritto non incide sull'ammissibilità del motivo.

Quanto al secondo motivo, in calce ad esso esiste una "sintesi" (sopra riportata) - con la quale si censura, sotto il dedotto profilo della violazione di legge, il criterio di calcolo utilizzato dalla CTU, senza specifico riferimento alle rispettive statuizioni della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva - che non può costituire valido quesito di diritto a norma dell'art. 366 bis, non solo per la mancanza di tale specifico riferimento e per il carattere cumulativo sia del motivo che del quesito, ma anche in quanto non indica in modo chiaro ed univoco la "regula juris" che si chiede alla Corte di applicare alla fattispecie, enunciandone viceversa al suo interno due diverse e non conciliabili, facendosi riferimento per un verso al criterio secondo il quale i valori agricoli medi dovrebbero essere applicati alla parte ablata, mentre dovrebbe farsi riferimento al giusto prezzo di mercato quanto alla parte residua, e concludendosi (dopo un richiamo, del tutto non pertinente all'interno di un quesito, alle valutazioni tecniche dei periti ed alla loro autorevolezza),



con la citazione del dettato dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, che prevede un diverso criterio di liquidazione dell'indennità in caso di espropriazione parziale, rapportando l'indennità complessiva alla differenza fra il valore di mercato del bene prima dell'espropriazione ed il valore di mercato della parte residua dopo l'espropriazione, senza alcun riferimento a valori agricoli medi.

Riguardo a tale motivo deve tuttavia valutarsi se il suo testo, pur essendo formulato con riferimento ad entrambe le sentenze, possa consentire di enuclearne una parte, dotata di autosufficienza, riferita in modo autonomo alla sentenza non definitiva, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 366 bis.

In proposito deve darsi risposta negativa, dovendo al riguardo considerarsi che il riferimento del motivo - con il quale formalmente si deduce una violazione di legge - a detta sentenza, non è in concreto rapportabile, sulla base del suo contenuto, ad un'adeguata indicazione, in esso, né delle statuizioni di tale sentenza, né, conseguentemente, delle censure avverso di esse specificamente rivolte.

La specificità e completezza dei motivi, richiesti a pena d'inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., richiedono che il motivo di ricorso con il quale si deduca una violazione di legge debba contenere un preciso collegamento delle censure formulate con la sentenza impugnata, e cioè con le sue

statuizioni e con le argomentazioni che le sostengono. Nel motivo debbono essere indicate, pertanto, in modo chiaro, esplicito e congruente, tali statuizioni e le ragioni poste dal giudice di merito a loro fondamento, sviluppandosi adeguatamente e coerentemente, in relazione alle su dette statuizioni e ragioni, le argomentazioni di ordine giuridico a sostegno delle censure proposte, risultando altrimenti, in mancanza, carente il collegamento fra le censure formulate con il motivo e la sentenza impugnata, e impossibile la verifica, sulla base del suo testo (secondo quanto esige il principio di autosufficienza), della pertinenza del motivo e dell'interesse a ricorrere.

Ne deriva che, perché nel motivo in esame possa ritenersi possibile enuclearne una parte, dotata di autosufficienza, riferibile in modo autonomo alla sola sentenza non definitiva, sarebbe necessario che in esso risultassero specificamente indicate una o più statuizioni, specificamente riferite alla sentenza non definitiva e fatte oggetto, in relazione alle relative *rationes decidendi*, di specifiche e adeguatamente motivate censure.

Viceversa nel motivo in esame non risultano affatto indicate né specifiche statuizioni della sentenza non definitiva che con esso si siano intese impugnare né, conseguentemente, specifiche censure a queste riferibili.

In proposito deve infatti osservarsi che il motivo, nella sua formulazione e nella sua trattazione, appare volto soprattutto a censurare le risultanze della CTU (pag. 13), in relazione alla ragionevolezza dei quesiti posti al CTU (pag. 15), nonché l'ordinanza istruttoria in proposito del 9 maggio 2005, secondo quanto risulta dalle censure in diritto (pag. 17 del ricorso) formulate riguardo ad essa, nonché dalle ampie censure di carattere tecnico nelle quali il motivo (pagg. 19 e segg.) si diffonde ("censure di carattere tecnico-estimativo al metodo indicato al CTU prof. Abbozzo dal tribunale superiore con ordinanza 13/4-9/5 2005), sostanziantesi in gran parte in argomentazioni di critica delle risultanze della CTU eseguita, sulla base del quesito formulato nella su detta ordinanza, senza la prospettazione di censure specificamente rivolte avverso la sentenza non definitiva e le sue - nel corpo del motivo non riportate - statuizioni in diritto.

Ne deriva che il motivo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che neppure può essere presa in esame la questione di legittimità costituzionale con esso genericamente proposta in via subordinata e riproposta in memoria.

4 Quanto agli ultimi due motivi del ricorso, riguardanti unicamente l'impugnazione della sentenza n. 96 del 1996, pubblicata dopo l'entrata in vigore dell'art. 366 bis, essi

sono a loro volta privi di un valido quesito e perciò inammissibili. Non costituiscono, infatti, validi quesiti, sia dal punto di vista formale che sostanziale, le proposizioni conclusive dei motivi stessi, non predisposte al fine di costituire quesiti e risolvendosi in affermazioni di carattere generale ed astratto, prive di ogni riferimento, all'interno di esse, alla fattispecie concreta.

5 Pertanto deve essere esaminato nel merito unicamente il primo motivo del ricorso. Tale motivo è infondato.

Con esso si denuncia l'apparente o inesistente motivazione della sentenza parziale n. 120 del 2001 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, per non avere accolto la censura di disparità di trattamento nella liquidazione delle spese giudiziali effettuata in primo grado dal Tribunale Regionale nei tre diversi giudizi di opposizione alla stima, avendo detto Tribunale liquidato, in favore dell'odierno ricorrente vincitore, lire 6.703.500 per una controversia del valore di lire 141.854.525, mentre aveva liquidato in favore della controparte, per ciascuno dei giudizi in cui era stata vincitrice, euro 22.451.770, nonostante che tali giudizi avessero l'uno il valore di lire 71.650.340 e l'altro lire 117.771.625.

Essendo così riportata la censura che si assume formulata dinanzi al Tribunale Superiore, il motivo risulta infondato,

avendo la sentenza impugnata, sinteticamente, ma adeguatamente motivato su di essa affermando che "non può trovare accoglimento la censura relativa all'asserita disparità di trattamento nella liquidazione delle spese giudiziali nei tre diversi giudizi di opposizione alla stima, non potendo consentirsi con la pretesa di una considerazione unitaria delle tre espropriazioni". Infatti ciascuna liquidazione di spese va riferita al relativo giudizio e può essere impugnata unicamente per violazioni, in relazione ad esso, degli artt. 90 e segg. c.p.c. e della tariffa.

5 Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con la condanna delle parti soccombenti alle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione nei confronti del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo che liquida nella misura di euro cinquemilacinquecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 2 dicembre 2008.

*Il complice estensore
Giovanni Giambattista*

*Il Presidente
Giovanni Giambattista*

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

18



oggi, 14 GEN. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista